Comune di Cervino

Provincia di Caserta

Relazione tecnica sulla revisione periodica e Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

(ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP)

1. Introduzione

1.1 – Il quadro normativo

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che:

1. Fermo quanto previsto dall'art.20 del TUSP il quale dispone che ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

2. I piani di razionalizzazione, sono eventualmente adottati, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 24 del TUSP, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i *servizi di interesse generale* notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sostatariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.
La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.
In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interessegenerale.
Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.
Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, letterab);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, letterac);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, letterae);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma3).

1. 6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.
Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

• società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, letterab);
• società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, letterac);
• società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, letterad);
• società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, letterae).

2. - Analisi dellapartecipazione

Esaurita la premessa sul quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi della partecipazione dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente puto 1.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASMENET Società Consortile a r.l.	05166621218	0,26%	Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione la quale rientra nella categoria delle società che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).	

Fatturato ultimo triennio:
Bilancio 2017: € 294.215,00
Bilancio 2016: € 301.215,00
Bilancio 2015: € 135.937,00

Qualificazione:
Asmenet Campania è una società consortile a responsabilità limitata costituita in data 29 luglio 2005 ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di e-Government da parte degli enti locali campani. Un ulteriore passo avanti del progetto nazionale Asme.Net, finanziato dalla prima fase dell' e-Government che ha realizzato una rete di 756 portali comunali (www.asmenet.it).
Asmenet Campania realizza una struttura multicentrica di erogazione di servizi focalizzata sui fabbisogni prioritari espressi dal sistema locale di riferimento e in grado al tempo stesso di servire qualunque amministrazione, in particolare:

- favorisce un'azione amministrativa di back-office adeguata a sottrarre ai piccoli comuni il rischio di marginalità e esclusione;
- persegue il miglioramento nell'erogazione dei servizi da parte dei piccoli Comuni ai cittadini, alle imprese e al territorio;
- realizza economie di scala per l'impiego delle Ict;
- valorizza la cooperazione tra i Comuni coinvolti e tra loro, le Province e la Regione;
- promuove le realtà sociali, economiche e culturali nei territori amministrati dai Comuni coinvolti.

3. Informazioni di dettaglio sulla partecipazione

1	ASMENET Società Consortile a r.l. – C.F. e partita IVA 05166621218

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	05166621218
Denominazione	ASMENET Società Consortile a r.l.
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Napoli
Comune	Napoli
CAP *	80143
Indirizzo *	Via G. Porzio, 4 – Is. G1
Telefono *	0817877540
FAX *	081/19721004
Email *	supporto@asmenet.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	829999
Peso indicativo dell'attività %	100

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	19.663,00	799,00	4.189,00	5.493,00	376,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	294.215,00	301.215,00	135.937,00
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [(4)]	0,26

4. Conclusioni

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2006 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazionisocietarie.
Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottate in ordine alla partecipazione societaria detenuta:

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Ha lo scopo di favorire la piena partecipazione dell'Ente al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di e-Government da parte degli enti locali. Ha dato un forte impulso alle amministrazioni locali verso la digitalizzazione dei servizi informatici e telematici, ed ha promosso diverse iniziative volte ad una maggiore trasparenza.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) [9]	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

In conclusione si ribadisce che, alla luce del TUSP e dall'analisi di cui al punto 2 della presente relazione, la quota posseduta nella società partecipata può esseremantenuta senza interventi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Marsilio